MISURE STRAORDINARIE PER LA CRISI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO ED ALTRI INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

# Art. 1

## Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia - Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468

Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonche' per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I predetti finaziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltuta, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997 e sono assistiti dalle

garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresi' concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalita' di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalita' tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 7, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a piu' alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda. L'ammontare del premio e' determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997. I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordinario di lire

150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 22, potra' essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI). I contributi previsti nei commi 22 e 23 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, ne' la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. Il contributo straordinario di cui al comma 23 e' deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 25, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (4) Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanita' realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei dati e delle relative variazioni trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevatoriale italiano. La banca dati, di cui al comma 36, e' articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, gia' dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della

direttiva numero 92/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'AIMA, le regioni e le province autonome sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati suddetta secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero della sanita' provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 36 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente e' ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennita' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati gia' disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale. L'AIMA, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri al fine della corretta applicazione del regime delle quote latte, adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla titolarita' ed alla consistenza delle medesime. Al fine di assicurare la continuita' delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 10 dicembre 1991, e' prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per assicurare la funzionalita' dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilita' dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e' autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. La somma prevista al comma 46 e' iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, e' rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 e' differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati.

---

Versione in vigore dal 31 maggio 2003, tuttora in vigore · versione 5

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura |
| Estremi | Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1997 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2003, n. 49, ha disposto (con l'art. 10, comma 57) che l'abrogazione dei commi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34e 35 decorre dal primo periodo di applicazione del suddetto decreto-legge.

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-per-la-crisi-del-settore-lattiero-caseario-ed/art-1-finanziamenti-procedure-premio-per-la-perdita-di-reddito-incentivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it